

P.J. PROJECT SRL UNIPERSONALE

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

Approvata con verbale del CdA del 31.07.2026

Sommario

PREMESSA	4
1.1 L'attività svolta da P.J. Project S.r.l. Unipersonale	4
1.2 Il sistema di governance e la struttura organizzativa della Società	4
1.3 Struttura del Modello	5
2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
2.1 Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto Legislativo n. 231/2001	7
2.2 I reati presupposto	8
2.3 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	22
2.4 I criteri di imputazione della responsabilità degli enti	22
3. DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	25
3.1 Attuazione	25
3.2 Criteri	25
3.3 Obiettivi	25
3.4 Caratteristiche	26
3.5 Funzione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	27
3.6 Principi guida	27
3.7 Destinatari del Modello	28
4. APPROVAZIONE DEL MODELLO	29
4.1 Approvazione del Modello e suo recepimento	29
4.2 Modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello	29
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	30
5.1 Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza	30
5.2 Funzioni e poteri	30
5.3 Reporting nei confronti degli organi societari	32
5.4 Prerogative dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	33
6. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
(OdV)	35
6.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	35
6.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	36
6.3 Modalità di trasmissione delle comunicazioni e segnalazioni all'OdV	37

6.4 Segnalazioni “ <i>whistleblowing</i> ”	37
7. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO	42
8. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	43
8.1 Informativa interna al personale	43
8.2 Informativa esterna a collaboratori e fornitori	43
9. VERIFICHE SULL’ADEGUATEZZA DEL MODELLO	45
10. IL SISTEMA DISCIPLINARE	46
10.1 Finalità del sistema disciplinare	46
10.2 Illeciti disciplinari	46
10.3 Destinatari delle misure disciplinari	46
10.4 Criteri di assegnazione delle sanzioni	47
10.5 Fase istruttoria e applicazione delle sanzioni	47
10.6 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti	48
10.7 Misure nei confronti dell’Organo Amministrativo	49
10.8 Sistema sanzionatorio nei confronti dei collaboratori e fornitori	49
10.9 Procedimento di applicazione delle sanzioni	49
11. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	50
11.1 Ambiente di controllo	51
11.2 Valutazione dei rischi	51
11.3 Attività di controllo	52
11.4 Informazioni e comunicazione	52
11.5 Monitoraggio	52

PREMESSA

1.1 L'attività svolta da P.J. Project S.r.l. Unipersonale

P.J. Project S.r.l. Unipersonale, di seguito anche denominata “P.J. Project S.r.l.” o “la Società”, costituita nell’anno 2003, è una realtà che progetta e realizza, su richiesta del cliente, ogni aspetto inerente all'abbigliamento esterno femminile.

E' specializzata:

- nello studio e realizzazione di prototipi e campioni, partendo sia dal disegno proposto dal cliente sia dall'idea originale sviluppata a partire dalle indicazioni di massima fornite dal cliente;
- nella realizzazione di cartamodelli;
- nello sviluppo di taglie e serie per prototipia e campionari;
- nella produzione di campionari e capi finiti.

Vanta un'esperienza pluriennale, che le consente di offrire servizi di consulenza di altissimo profilo e prodotti qualitativamente molto curati utilizzando una vasta gamma di tessuti, fermi od elasticizzati, leggeri o pesanti, chiffon, georgette, seta e jersey.

P.J. Project S.r.l. non tratta abbigliamento in pelliccia e maglieria calata.

L'attività aziendale si svolge presso l'unica sede della società (coincidente con la sede legale) in Gallarate, via Stelvio n. 51.

Alcune lavorazioni (come taglio, realizzazione asole, stiro) vengono esternalizzate a laboratori attentamente selezionati, tutti aventi sede nel territorio nazionale.

1.2 Il sistema di governance e la struttura organizzativa della Società

Alla data di approvazione del presente Modello, la Società ha un unico socio ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri:

- Presidente
- Amministratore Delegato.

Alla data di redazione del presente modello, P.J. Project S.r.l. impiega 15 dipendenti (di cui 7 operai e 8 impiegati).

L'organizzazione aziendale vigente alla data del presente documento risulta essere composta da:

- Direzione Amministrativa, Finanza e del Personale;
- Direzione Area Prototipia;
- Direzione Area Campioni;
- Direzione Area Prodotto.

L'articolazione di dettaglio della struttura organizzativa aziendale è definita tramite formalizzazione di ulteriori documenti quali l'Organigramma/Funzionigramma ed altri atti formali eventualmente adottati di volta in volta dalla Società.

1.3 Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito definito anche come “Modello”) adottato da P.J. Project S.r.l. è composto da:

- una Parte Generale, che elenca i Reati Presupposto, i principi di riferimento e le linee guida adottate dalla Società per la relativa prevenzione;
- una Parte Speciale, che espone più nel dettaglio le varie tipologie di Reati ed Illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e i principi, a cui devono far riferimento tutti i Destinatari del Modello, compresi i soggetti esterni per poter intrattenere rapporti con P.J. Project S.r.l., in relazione alle varie tipologie di reato;
- parti riservate, che contengono il *risk assessment*, il *risk management* e le procedure specifiche di controllo interno divise per i vari settori di attività;
- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare.

Il Modello costituisce un sistema unitario: Parte Generale, Parti Speciali, mappatura dei rischi, protocolli, Codice Etico, Sistema Disciplinare, sistema di deleghe e procure e procedure aziendali devono essere letti in modo coordinato. Ogni componente è soggetta a identificazione della versione, data di efficacia, responsabile dell’aggiornamento e tracciabilità delle modifiche. Come in più parti richiamato nel prosieguo, il presente Modello, oltre alle prescrizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300*”, e successive modificazioni e integrazioni ha come punti di riferimento:

- ✓ la Circolare GdF n. 83607/2012 - Vol. III;
- ✓ le Linee Guida di Confindustria 2021;
- ✓ il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, nonché le Linee Guida ANAC applicabili ai canali interni ed esterni, come tempo per tempo aggiornate;
- ✓ la Guida operativa di Confindustria sulla disciplina whistleblowing, nella versione vigente;
- ✓ il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro implementato secondo il dettato del D. Lgs. n. 81/2008;
- ✓ la norma UNI EN ISO 45001:2018 e/o le Linee Guida UNI-INAIL, ove applicabili al sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro adottato dalla Società;
- ✓ il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (G.U. n. 45 del 24/2/2014) “Procedure semplificate per l’adozione di modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)”.

Il presente Modello si completa con l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, che, come previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello stesso, curandone altresì il costante aggiornamento.

Tale profilo è ulteriore condizione per l’applicazione dell’esimente prevista dalla norma.

Quanto sopra descritto assolve all’articolo 6 del Decreto, il quale nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero (funzione esimente) da detta responsabilità, come evidenziato in seguito.

Il Modello è stato elaborato all'esito di un preliminare censimento delle singole "aree societarie a rischio" e delle attività ivi espletate (anch'esse "a rischio"), onde individuare i settori aziendali astrattamente interessati dalle potenziali casistiche di reato- presupposto (c.d. mappatura del rischio o "*risk assesment*").

Tali aree di rischio, di cui alla Parte Speciale del presente Modello, sono state individuate analizzando l'attività svolta da P.J. Project S.r.l., le mansioni e le attività svolte nella pratica dalle funzioni chiave della Società. Accanto all'esame dell'attività concretamente svolta, si è provveduto a una approfondita disamina dello Statuto, dell'organigramma societario, , delle eventuali procedure interne vigenti, nonché di ulteriore documentazione aziendale rilevante. Sono state effettuate, inoltre, interviste ad alcuni dei soggetti aziendali operanti in posizione di responsabilità.

Infine, si è proceduto alla rilevazione, sulla base dei risultati emersi dalle analisi sopra richiamate, dei controlli aziendali esistenti ed alla verifica del sistema organizzativo.

2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto Legislativo n. 231/2001

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, emesso in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 300 del 29 settembre 2000, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa delle società e di altri enti come conseguenza della commissione di alcune tipologie di reati, abbandonando così la tradizionale concezione dell'irresponsabilità della persona giuridica (*societas delinquere non potest*).

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito, introducendo per la prima volta nel nostro paese un complesso e innovativo sistema preventivo e sanzionatorio che sancisce un'autonoma forma di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La responsabilità della Società (che si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica che ne risulta l'autore) sorge qualora il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società medesima, anche nella forma del tentativo ovvero in concorso; è per contro esclusa quando il reato sia stato posto in essere nell'esclusivo interesse dell'agente.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi, è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria. Per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di misure interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti, contributi e sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Con riferimento agli autori del reato, il D.Lgs. n. 231/2001 prevede che la responsabilità amministrativa a carico di P.J. Project S.r.l. sorge quando i reati vengono commessi da:

- a) soggetti in posizione c.d. "apicale", quali, ad esempio, il legale rappresentante, i consiglieri, gli amministratori, i dirigenti, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società;
- b) soggetti in posizione c.d. "subordinata", tipicamente i prestatori di lavoro subordinato, ma anche soggetti esterni alla Società, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

2.2 I reati presupposto

La Società può essere chiamata a rispondere solo in relazione a determinati reati (c.d. Reati Presupposto), individuati dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché dalle Leggi richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001.

Alla data di approvazione del presente Modello, il catalogo dei reati presupposto è aggiornato alle disposizioni normative vigenti (l'eventuale sopravvenienza di nuove fattispecie o modifiche sanzionatorie costituisce motivo di riesame del risk assessment e del Modello).

- Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

- Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 conv. in Legge 133/2019)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

- Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) [articolo modificato dalla L. 236/2016]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) ("1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote")
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo¹(art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

¹ Escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, denominate da bersaglio o da sala, o ad emissione di gas nonché le armi ad aria compressa o gas compressi sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,6 Joule e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi, destinate alla pesca ovvero

- Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

- Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

di armi e strumenti per i quali la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi” escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche l’attitudine a recare offesa alla persona

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

- Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio [aggiunto dalla L. n. 99/2009² e modificato dalla L. n. 75/2026]:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 75/2026]
- Pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517-octies, comma 4) [articolo aggiunto dalla L. n. 206/2023]

- Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati societari [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017, dal D.Lgs. n. 19/2023 e dalla [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Falso in prospetto (art. 2323 co. 1 e 2 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

² Secondo quanto stabilito dall'art. 12 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9, gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, ai sensi del D.lgs. 231/01, oltre che dei reati di cui agli art. 515 c.p., art. 516 c.p., 517 c.p. e 517-quater c.p., anche dei seguenti reati:

- adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co 1 e 2 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]³

- Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis 1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]

³ “Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”, si riportano di seguito alcuni estratti:

punto 33) delle considerazioni iniziali: “Ai fini di un'adeguata ripartizione dei compiti tra gli Stati membri, e dell'efficacia e efficienza del controllo ex ante delle operazioni transfrontaliere, è opportuno conferire alle autorità competenti degli Stati membri della o delle società che effettuano l'operazione transfrontaliera il potere di rilasciare un certificato preliminare alla trasformazione, alla fusione o alla scissione («certificato preliminare all'operazione»). L'autorità competente dello Stato membro della società o delle società risultanti dall'operazione transfrontaliera non dovrebbero poter concludere la procedura dell'operazione transfrontaliera in assenza di tale certificato”;

punto 34) delle considerazioni iniziali: “Ai fini del rilascio del certificato preliminare all'operazione, è auspicabile che gli Stati membri della o delle società che effettuano l'operazione transfrontaliera designino, conformemente al diritto nazionale, una o più autorità competenti incaricate di controllare la legalità dell'operazione. L'autorità competente potrebbe includere: tribunali, notai o altre autorità, autorità fiscali o autorità dei servizi finanziari. Qualora vi sia più di un'autorità competente, la società dovrebbe poter chiedere il certificato preliminare all'operazione a un'unica autorità competente, quale designata dagli Stati membri, che dovrebbe poi coordinarsi con le altre autorità competenti. L'autorità competente dovrebbero valutare la conformità a tutte le condizioni pertinenti e il corretto espletamento di tutte le procedure e le formalità in tale Stato membro interessato, e decidere se rilasciare un certificato preliminare all'operazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda da parte della società, a meno che l'autorità competente non nutra seri dubbi che l'operazione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all'evasione del diritto dell'Unione o nazionale, o all'elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, e ritenga che per la valutazione occorra prendere in esame informazioni supplementari o svolgere ulteriori indagini”.

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
 - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 80/2025]
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale)** [aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016 e dal D.Lgs. n. 115/2026]
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 115/2026]
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [articolo aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dal D.Lgs. n. 115/2026]

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]
- Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (Art. 601.1 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 115/2026]

- Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati di abuso di mercato [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 e modificato dalla Legge n. 132/2025]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 132/2025]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

- Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007, dal D.Lgs 81/2008 e dalla L. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

- Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

- Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021. modificato dalla L. n. 137/2023 e dalla Legge n. 132/2025]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

- Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che, comunque, offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

- Art. 25-octies.2, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea [articolo aggiunto dal D.Lgs. 211/2025]

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998) [comma introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]

- Art. 25-novies, D.Lgs. 231/01 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 modificato dalla L. 93/2023]

- Riproduzione, trascrizione, recita in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita, commercio di un'opera altrui o rivelazione del suo contenuto prima che sia reso pubblico o introduzione e messa in circolazione nello Stato di esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a-bis) L. 22 aprile 1941, n. 633)
- rappresentazione, esecuzione, recitazione in pubblico o diffusione con o senza variazioni aggiunte di un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale; riproduzione di un numero di esemplari o di un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello per cui se ne ha il diritto; trasmissione o registrazione di trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercio di dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati; reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, con deformazione

mutilazione o altra modifica qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 commi 1 e 3 L. 633/41 – il D.Lgs. 231/01 richiama esplicitamente, oltre al comma 3, la sola lettera *a-bis*) del comma 1 dell'art. 171 L. 633/41);

- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, su supporti non contrassegnati SIAE, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati senza averne diritto od esserne legittimato (art. 171-*bis* L. 633/41) [articolo modificato dalla L. 166/2024];
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la vendita e distribuzione, distribuzione, commercio, concessione a noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione al pubblico con qualsiasi procedimento o mezzo le duplicazioni o riproduzioni abusive o videocassette, musicassette o qualsiasi altro supporto contenente opere musicali, audiovisive ecc.. per i quali è prescritto il contrassegno SIAE, senza il relativo contrassegno o contrassegno contraffatto o alterato; trasmissione e diffusione di un servizio criptato per mezzo di apparati atti alla decodificazione; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o di elementi di decodificazione speciale che consentano l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del relativo canone; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti, componenti o servizi con finalità o uso commerciale di eludere le misure tecnologiche o progettati, prodotti, adattati e realizzati con finalità di eludere tali misure; rimozione o alterazione abusiva di informazioni elettroniche, distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o di altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi, in forma imprenditoriale; promozione e organizzazione delle suddette attività illecite; abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale

ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-*ter* L. 633/41) [articolo modificato dalla L. 166/2024];

- mancata comunicazione alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di entrata in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento dei suddetti obblighi (art. 171-*septies* L. 633/41) [articolo modificato dalla L. 166/2024];
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. 633/41) [articolo modificato dalla L. 166/2024].

- Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

- Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati ambientali [aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018, dalla L. n. 137/202 e dal D.Lgs. 81/2026]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.Lgs. 81/2026]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n. 152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025] ▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Spedizione illegale di rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n. 152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 260-bis) ▪ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Commercio di prodotti inquinanti (Art. 452-bis.1) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 81/2026]
- Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D.Lgs. n. 81/2026) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 81/2026]
- Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.Lgs. n. 81/2026) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 81/2026]

- Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023 conv. in L. 50/2023 e infine dalla L. 187/2024]

- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, D.Lgs. 286/98) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla L. n. 187/2024]

- **Art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/01- Reati di razzismo e xenofobia (art. 3, co. 3-bis, L. 654/75)** [Articolo aggiunto dall'art. 5 L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs n. 21/2018]
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.

- **Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/01 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)** [Articolo aggiunto dalla L. 3 maggio 2019, n. 39]
- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

- **Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati Tributari** [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'UE, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di Euro [articolo 5 co. 1 lett. c. n. 1 lett. a) D.Lgs 75/2020 introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'UE, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di Euro [articolo 5 co. 1 lett. c. n. 1 lett. b) D.Lgs 75/2020 introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'UE, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di Euro [articolo 5 co. 1 lett. c. n. 1 lett. c) D.Lgs 75/2020 introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

- **Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - Contrabbando** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 modificato dal D.Lgs. 141/2024 e dal D.Lgs. 81/2025]
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025]
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

- Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

- Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

- Art. 25- undecies D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti contro gli animali () [aggiunto dalla L. n. 82/2025]

- art. 544 bis c.p. “Uccisione di animali”
- art. 544 ter c.p. “Maltrattamento di animali”
- art. 544 quater c.p. “Spettacolo o manifestazioni vietate”
- art. 544 quinquies c.p. “Divieto di combattimento fra animali”
- art. 638 c.p. “Uccisione o danneggiamento di animali altrui”

- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) [Articolo aggiunto dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10]

L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato (art. 3, L. 16 marzo 2006, n. 146).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, co.3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/98).

- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)

- Responsabilità dell’ente (art. 34 D.Lgs. 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto Legislativo 231/01, con conseguente possibile necessità di aggiornamento del presente Modello.

Alcune delle tipologie dei reati sopra richiamati, in considerazione dell'attività svolta da P.J. Project S.r.l. non sono considerate rilevanti in quanto solo astrattamente ipotizzabili nei confronti di quest'ultima. Una descrizione più esaustiva dei reati ritenuti rilevanti, per l'attività in concreto svolta dalla Società è contenuta nella Parte Speciale del Modello.

2.3 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede che gli enti elaborino “Modelli di organizzazione, gestione e controllo”, redatti e adottati al fine specifico di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.

L'esistenza di tali Modelli anteriormente alla commissione di un reato, sempre che siano adeguati ed efficaci, esonera da responsabilità la società ed evita l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, eventualmente, interdittive.

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente, per poter beneficiare dell'esimente, debba dimostrare che:

- a) l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificato
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che i “Modelli” devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei “Modelli”;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel “Modello”.
- f) prevedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 231/2001 e del D.Lgs. n. 24/2023, canali interni di segnalazione, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conforme alla disciplina whistleblowing, assicurando riservatezza, protezione dei dati personali e adeguati flussi informativi verso l'OdV.

2.4 I criteri di imputazione della responsabilità degli enti

Nell'ambito del sistema previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione (ove punita) di un reato presupposto purché ricorrano ulteriori

condizioni che attengono ai criteri di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che vengono generalmente distinti in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

a) Criteri oggettivi di imputazione

Affinché sorga la responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 è necessario, sotto il profilo oggettivo, che:

1) il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio della società (pertanto, l'ente non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali reati o illeciti amministrativi commessi nell'esclusivo interesse del reo o di terzi); nonché,

2) l'autore del reato sia legato all'ente da un vincolo funzionale. In particolare, il predetto autore potrà:

- rivestire funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o esercitare, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, e in tal caso si parlerà di "Soggetti Apicali" (quali ad esempio, gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali (sia generali che speciali), i preposti a sedi secondarie, i direttori di divisione o di stabilimento, nonché i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sedi distaccate); oppure

- essere sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei suddetti Soggetti Apicali, e in tal caso si parlerà di "Soggetti Sottoposti". In sostanza, in tale categoria possono essere fatti rientrare tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici dello stesso e, in particolare: i dipendenti (anche se distaccati presso altre strutture), i lavoratori interinali/somministrati, i parasubordinati, i collaboratori (comunque denominati) e tutti gli altri soggetti che istaurano con l'ente, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione ovvero operano nell'interesse dello stesso.

Tuttavia, è doveroso precisare che la responsabilità in capo all'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

b) Criteri soggettivi di imputazione

Come affermato nella Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001, «*ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo*» nei termini sopra precisati, ma altresì che «*il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione*», sul piano soggettivo. Più segnatamente, il legislatore ha dettato una differente disciplina con riferimento alle due diverse categorie di possibili autori del reato presupposto. Infatti, nel caso in cui i Soggetti Apicali abbiano commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, trattandosi di soggetti che esprimono la volontà sociale dell'ente, il requisito soggettivo di responsabilità si ritiene di per sé integrato, sicché sarà l'ente stesso a dover dimostrare la propria estraneità al fatto commesso, dando la prova di una serie di circostanze tra loro concorrenti di cui all'art.6 del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, tale articolo prevede l'esonero di responsabilità qualora si dimostri che:

a) l'organo dirigente (i.e., l'Amministratore Unico, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, ecc.) abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del

fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei menzionati modelli di organizzazione, gestione e controllo, nonché quello di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei citati modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Pertanto, in relazione ai reati commessi da "soggetti apicali", il D.Lgs. n. 231/2001 introduce un'inversione dell'onere della prova in quanto l'ente viene considerato responsabile per i reati contestati a meno che non provi di aver adottato idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo e di aver attuato le altre misure organizzative previste dalla citata normativa.

Nel caso, invece, in cui il reato sia stato commesso da "soggetti sottoposti" (art.7 D.Lgs. n. 231/2001), l'ente sarà considerato responsabile soltanto se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, e, dunque, qualora l'ente sia incorso in una colpa organizzativa. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Attuazione

P.J. Project S.r.l., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative del proprio socio unico e del lavoro dei propri dipendenti / collaboratori e delle parti terze, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del presente Modello.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, al di là delle prescrizioni del D.Lgs. n. 231/2001 (che indicano il modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio), possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di P.J. Project S.r.l. , affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, l'Organo Amministrativo di P.J. Project S.r.l., nel varare il presente Modello, ha affidato al responsabile dell'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dello stesso.

3.2 Criteri

L'adozione del presente Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

- predisposizione e aggiornamento del Modello;
- applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione: a tal fine è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del "Modello" stesso secondo le procedure in esso descritte;
- coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica dell'efficacia del Modello: è affidato all'Organismo di Vigilanza di P.J. Project S.r.l. il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante utilizzo della rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello per assicurare allo stesso una corretta attuazione.

3.3 Obiettivi

P.J. Project S.r.l. attraverso l'implementazione del presente Modello (che consiste negli specifici protocolli e procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione e dalle singole aree operative e non resi pubblici per motivi di riservatezza) intende perseguire l'obiettivo fondamentale di porre in essere l'articolazione dei principi, processi, policies, procedure e prassi comportamentali, che integrano il sistema di controllo interno (As Is Analysis) in essere, composto anche da strumenti, procedure organizzative e di controllo interni, affinché vengano assolte le finalità proprie del D.Lgs. n. 231/2001 in funzione della prevenzione dei reati.

Tale obiettivo passa sicuramente attraverso:

- 1) una continua attività di sensibilizzazione e corretta comunicazione verso tutti i livelli aziendali; la costante messa in atto di azioni per l'attuazione concreta delle disposizioni del

presente Modello poste in essere direttamente dalle funzioni aziendali sotto la piena responsabilità dei Responsabili di ogni area operativa;

- 2) la messa a disposizione di chiare ed efficaci regole che permettano a tutti di svolgere le proprie funzioni e/o incarichi di lavoro, comportandosi ed operando nel pieno rispetto delle leggi in materia; dove, attraverso la previsione della mappatura delle aree di attività a rischio (Risk assessment), permetta di agire con piena responsabilità e consapevolezza seguendo le prescrizioni previste;
- 3) la previsione di un Organismo di Vigilanza, a diretto contatto con l'Organo Amministrativo di P.J. Project S.r.l., con compiti di monitoraggio e verifica sull'efficace funzionamento del Modello nonché sulla sua osservanza;
- 4) l'analisi e verifica diretta di tutta la documentazione attestante le attività di monitoraggio effettuate e inerenti alle attività identificate;
- 5) la definizione dei compiti, delle autorità e degli iter autorizzativi esistenti che sono da rispettare, al fine di espletare compiutamente le responsabilità assegnate;
- 6) l'attenzione costante al continuo miglioramento del Modello mediante l'analisi non solo di quanto previsto dalle procedure, ma dai comportamenti e dalle prassi aziendali, intervenendo tempestivamente con azioni correttive e/o preventive ove necessario, e permettendo così anche il periodico adeguamento del Modello stesso (Risk management).

3.4 Caratteristiche

Il D.Lgs. n. 231/2001 (art. 6), prevede che il Modello abbia determinate «caratteristiche fondanti», tali da far sì che, da un lato, il cosiddetto «esimente» della responsabilità della Società possa essere addotto in caso di commissione dei reati e, dall'altro lato, che guidino l'implementazione stessa del Modello.

A tal fine l'Organo di Governance dovrà:

- effettuare una mappatura dei rischi: analisi del contesto aziendale, processi e prassi, per evidenziare in quale area/settore di attività aziendale e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- procedere alla stesura del sistema di controllo interno (c.d. protocolli interni): valutazione del «sistema di governo» esistente all'interno dell'azienda in termini di capacità di contrastare / ridurre efficacemente i rischi identificati, ed operare l'eventuale adeguamento del sistema stesso;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza interno: istituire quindi l'Organismo di controllo interno posto a monitorare e verificare il funzionamento e l'osservanza del "Modello", nonché, curare l'eventuale aggiornamento;
- attività di auditing sistematico e periodico: predisporre (e/o adeguare) i processi interni di auditing, per far sì che periodicamente il funzionamento del "Modello" venga opportunamente verificato;
- definire un appropriato sistema disciplinare e sanzionatorio: nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal "Modello", nei confronti dell'eventuale autore del reato che abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Il sistema di controllo preventivo deve inoltre rispettare, i principi di segregazione delle funzioni e/o di controlli compensativi, tracciabilità e verificabilità delle operazioni, formalizzazione dei poteri autorizzativi, coerenza tra procure e responsabilità organizzative, documentazione dei controlli, gestione dei conflitti di interesse, adeguata selezione e monitoraggio delle controparti e tempestiva escalation delle anomalie.

Il “Modello” previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 si può, quindi, definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionali alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine della prevenzione della commissione, (anche in forma di tentativo), dei reati presupposto ivi previsti e dalle successive modificazioni e integrazioni della normativa. La finalità «preventiva» del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione apicale che di soggetti sottoposti all'altrui direzione operanti in azienda.

3.5 Funzione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Il “Modello” si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di P.J. Project S.r.l., soprattutto nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da P.J. Project S.r.l. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali, cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a P.J. Project S.r.l., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati e degli illeciti.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle aree a rischio della Società;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del “Modello” con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

3.6 Principi guida

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei protocolli interni esistenti e già operanti rilevati in fase di analisi delle attività a rischio (*As Is analysis*).

Tali procedure sono idonee a valere anche come misure di prevenzione e copertura in atto nei confronti dei Reati e degli Illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle aree a rischio e quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai Reati e agli Illeciti da prevenire.

P.J. Project S.r.l. ha individuato oltre a quelli richiamati ai punti precedenti:

- il Codice Etico;
- il Sistema di Controllo Interno;
- il sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicabile;
- ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nella Società.

Le regole, le procedure e i principi, di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati in questa prima parte «pubblica» del Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo, che lo stesso intende integrare e che tutti i destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere sono tenuti a rispettare.

Il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati e degli illeciti nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

3.7 Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica alle seguenti categorie di persone, d'ora in avanti tutte rientranti nella definizione di "Destinatari":

- gli esponenti aziendali, ivi compreso l'Amministratore Unico e coloro che svolgono anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- eventuali dirigenti;
- i dipendenti;
- i rappresentanti generali e speciali, muniti di procura generale o speciale fino alla naturale scadenza della medesima o fino alla sua revoca oppure fino al completamento dell'attività specifica indicata nella stessa procura;
- i collaboratori esterni, ivi compresi i liberi professionisti, i consulenti, eventuali agenti, partners commerciali e fornitori della Società.

In generale, i Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello, tenuti, quindi, al suo integrale rispetto, sono tutti coloro che operano in nome e per conto di P.J. Project S.r.l., nonché coloro i quali, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione ovvero operano nell'interesse o ai fini dell'oggetto sociale della stessa.

4. APPROVAZIONE DEL MODELLO

4.1 Approvazione del Modello e suo recepimento

Il Modello, strutturato come in precedenza meglio descritto, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di P.J. Project S.r.l. con verbale del 31 luglio 2026.

4.2 Modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello

Le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale e/o formale, che si renda necessario applicare al Modello stesso, dovranno essere approvate dall'Organo Amministrativo prima della loro adozione e applicazione.

È compito dell'Organismo di Vigilanza di P.J. Project S.r.l. proporre all'Organo Amministrativo, eventuali modifiche delle aree a rischio e/o altre integrazioni al presente Modello.

Il riesame del Modello è effettuato con periodicità almeno annuale e, in ogni caso, quando intervengano:

- novità normative o giurisprudenziali rilevanti;
- modifiche dell'attività, dell'assetto societario, organizzativo o del sistema di deleghe;
- acquisizioni, operazioni straordinarie o apertura di nuove sedi;
- introduzione di nuovi prodotti, processi, tecnologie o modalità di esternalizzazione;
- violazioni, segnalazioni, procedimenti o esiti di audit significativi;
- infortuni o eventi sentinella.

L'OdV formula proposte motivate.

L'Organo Amministrativo conserva la competenza esclusiva per l'adozione e le modifiche sostanziali del Modello, dando riscontro alle proposte dell'OdV.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 (il quale all'art. 6, comma 1, lettera b), pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento), P.J. Project S.r.l. ha affidato le funzioni di Organismo di Vigilanza ad un organo monocratico costituito da un professionista esterno avente i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione oltre al possesso di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e di conoscenza della realtà aziendale.

Inoltre, tenuto conto delle peculiari attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV di P.J. Project S.r.l. potrà avvalersi, in accordo con l'Organo Amministrativo, di consulenti esterni.

La nomina dell'OdV è formalizzata con delibera dell'Organo Amministrativo, che ne determina durata, compenso, poteri, dotazione finanziaria e obblighi di reporting. L'incaricato accetta per iscritto la nomina e dichiara l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni sopravvenienza.

Revoca e decadenza possono intervenire soltanto per giusta causa, con delibera motivata.

5.2 Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza di P.J. Project S.r.l. ha il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, appositamente individuati nei singoli Allegati o nella Parte Speciale in relazione alle diverse tipologie di Reati Presupposto e di illeciti;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati e di illeciti;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza (OdV) di P.J. Project S.r.l. il compito di:

- monitorare le procedure di controllo interno adottate dalla Società, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale («controllo delle procedure»);
- attivare procedure di controllo interno aggiuntive laddove riscontrasse una carenza significativa;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio come definite nella Parte Speciale;

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio; a tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante; all'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di illeciti;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale e/o nelle procedure, check list e questionari del Modello per le diverse tipologie di reati ed illeciti; in particolare all'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate nella Parte Speciale e/o nelle procedure e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti nella Parte Speciale e/o nelle procedure per le diverse tipologie di reati ed illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- verificare il sistema di deleghe e di poteri in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle deleghe di rappresentanza conferite agli esponenti aziendali;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di agenti, consulenti, fornitori o ulteriori parti terze) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative.

In riferimento alle aree a rischio con maggior criticità l'operatività dell'OdV sarà finalizzata alla verifica della funzionalità e dell'efficienza del sistema di gestione per la salute e la sicurezza e del sistema di gestione ambientale, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti, così come previsto dal presente "Modello", nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti assegnati per ogni singolo ruolo nell'organizzazione.

L'OdV avrà diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della tutela ambientale.

Più specificatamente, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- avvalendosi della collaborazione del RSPP, effettuare a campione e a sorpresa ispezioni periodiche presso le strutture ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga genericamente svolta conformemente al Modello adottato e nel rispetto più in generale delle regole di prevenzione, il tutto finalizzato a garantire l'efficacia dello stesso;
- verificare in maniera oggettiva l'efficacia del Modello, in relazione alla struttura ed alla capacità di prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale;
- attivare, sulla base dei risultati ottenuti, le funzioni competenti per l'attuazione di misure preventive e/o correttive suggerite;
- richiedere all'Organo Amministrativo / Datore di Lavoro di procedere con le sanzioni disciplinari indicate, in caso di violazione del Modello da parte dei soggetti responsabili;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate all'Organo Amministrativo / Datore di Lavoro;
- promuovere presso tutte le aree / funzioni un adeguato processo informativo dei lavoratori per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

L'OdV, per svolgere i propri compiti, potrà avvalersi del supporto di tutte le risorse della Società.

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'OdV dispone di un budget annuale autonomo, approvato dall'Organo Amministrativo, utilizzabile senza preventiva autorizzazione per consulenze e approfondimenti necessari. In casi urgenti o eccezionali l'OdV può richiedere risorse ulteriori con motivazione scritta. L'OdV può avvalersi di consulenti esterni, fermo restando che la responsabilità delle attività di vigilanza resta in capo all'Organismo stesso.

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri sopra descritti, l'OdV ha libero accesso ai luoghi di lavoro ed alla documentazione della Società.

5.3 Reporting nei confronti degli organi societari

È assegnata all'Organismo di Vigilanza (OdV) di P.J. Project S.r.l. una linea di reporting verso l'Organo Amministrativo e il Datore di Lavoro.

L'OdV di P.J. Project S.r.l. periodicamente trasmette all'Organo Amministrativo / Datore di Lavoro un report scritto sull'attuazione del Modello e sull'eventuale individuazione di criticità ad esso connesse.

Più precisamente, nell'ambito del reporting periodico, l'OdV predispone:

- con cadenza annuale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta nel quale saranno indicate attività e verifiche svolte; esiti e criticità; segnalazioni e flussi ricevuti in forma compatibile con gli obblighi di riservatezza; stato delle azioni correttive; formazione; aggiornamenti normativi e organizzativi; proposta di piano di vigilanza e budget per l'esercizio successivo; ciò anche per dar seguito al principio di "miglioramento continuo" del sistema di gestione integrato;

- con periodicità variabile e non definita, una relazione circa le criticità e/o le non conformità rilevate, a seguito delle informazioni ricevute dall'organizzazione, che determinino la necessità di urgenti azioni correttive e/o preventive, giudicate improrogabili al fine di garantire l'efficacia del modello.

In ogni caso, l'OdV di P.J. Project S.r.l. potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

La relazione annuale indica almeno Le criticità gravi sono comunicate senza indugio. Qualora riguardino l'intero Organo Amministrativo, l'OdV riferisce al socio, nel rispetto delle competenze societarie.

5.4 Prerogative dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, l'OdV è dotato di:

- **Indipendenza ed autonomia:**
Deve avere collegamento gerarchico il più elevato possibile; si presenta inoltre rilevante la previsione di un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero all'Organo Amministrativo.
- **Professionalità:** i membri dell'OdV devono avere specifiche competenze tecniche, una adeguata conoscenza della normativa prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, dei modelli di organizzazione e dell'attività necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività di verifica descritta nel citato decreto.
- **Cause di ineleggibilità o revoca:** costituiscono causa di ineleggibilità all'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica:
 - a) la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
 - b) la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.
 Inoltre, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:
 - c) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile;
 - d) siano amministratori delegati o membri del comitato esecutivo della Società o di una società controllante;
 - e) coloro che svolgano funzioni di direzione o siano dirigenti presso la Società o una società controllante e detengano il potere di assumere decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
 - f) siano il coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado di uno qualunque dei soggetti di cui ai punti d) ed e) precedenti;
 - g) abbiano rapporti professionali o commerciali o di affari con uno qualunque dei soggetti di cui ai punti d) ed e) precedenti.
- **Autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva:** l'OdV deve poter avere accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel Modello.

- Continuità di azione: l'OdV è struttura costituita ad hoc e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza non svolge mansioni operative all'interno della società posto che lo svolgimento della funzione di revisione interna deve avvenire – in conformità alle pronunce giurisprudenziali - in termini continuativi e nel rispetto dell'obiettività di giudizio in sede di verifica.

Per garantire il rispetto di tale attività, l'OdV non costituisce un Organismo subordinato al vertice aziendale, bensì un Organismo dotato di indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo. L'OdV deve vigilare sull'osservanza del Modello utilizzando i poteri di indagine e di valutazione mediante l'utilizzo e l'ausilio del personale della Società.

L'OdV ha inoltre il compito di curare l'attuazione del "Modello" e di curarne l'aggiornamento. La mancata o parziale o incompleta collaborazione con l'OdV costituisce una violazione disciplinare che dovrà essere accertata mediante un apposito procedimento.

6. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

6.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta secondo le procedure contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree a rischio.

In particolare, dipendenti e amministratori sono tenuti a riferire all'OdV di P.J. Project S.r.l. notizie rilevanti e relative alla vita della Società nella misura in cui esse possano esporre la stessa al rischio di reati e/o di illeciti ovvero comportare violazioni del Modello e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di reati e di illeciti.

P.J. Project S.r.l. si impegna a definire un efficace flusso delle informazioni che consenta all'OdV di essere puntualmente aggiornato su:

- eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione dei principi, delle procedure e del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- nell'ambito delle aree a rischio, il coinvolgimento delle funzioni in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (Magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.);
- mutamenti nell'organizzazione o nelle attività che possono influire, direttamente o indirettamente, sull'obiettivo di tutela della salute e sicurezza e di tutela ambientale;
- esiti delle attività di sorveglianza (monitoraggio) interne alla Società;
- esiti delle attività di reporting interne alla Società;
- accadimento di incidenti, infortuni, mancati infortuni e/o segnalazione di casi di malattia professionale;
- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al 589 e 590 del c.p.;
- qualsiasi altra informazione relativa all'attuazione o all'efficacia del Modello.

Le segnalazioni potranno essere in qualsiasi forma (anche anonima) ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello; l'OdV di P.J. Project S.r.l. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV di P.J. Project S.r.l. valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna. In caso di persistenza di dubbi sulla correttezza di comportamenti di dipendenti, agenti, consulenti, o fornitori, clienti, l'OdV provvederà, in accordo

con l'Organo Amministrativo di P.J. Project S.r.l., ad emettere eventuali raccomandazioni e/o provvedimenti rivolti ai soggetti interessati.

6.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza di P.J. Project S.r.l. le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati e gli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativi per i reati e per gli illeciti previsti dalla citata normativa;
- i rapporti preparati dai responsabili delle diverse funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'OdV di P.J. Project S.r.l. propone, se del caso, all'Organo Amministrativo eventuali modifiche della lista sopra indicata.

I flussi periodici e ad evento sono disciplinati in una matrice approvata dalla Società, che individua per ciascuna informazione: funzione responsabile, contenuto minimo, periodicità o termine di invio, formato, destinatario, modalità di conservazione ed eventuale attestazione negativa. Il mancato, tardivo o incompleto invio dei flussi obbligatori è valutato ai fini del Sistema Disciplinare.

6.3 Modalità di trasmissione delle comunicazioni e segnalazioni all'OdV

Le comunicazioni, le segnalazioni, le richieste di chiarimento e i flussi informativi riguardanti il Modello 231 possono essere trasmessi all'indirizzo e-mail dedicato odv@pjproject.it.

La casella è riservata all'OdV e deve essere gestita con credenziali e misure organizzative idonee a impedire accessi non autorizzati.

Le eventuali segnalazioni devono descrivere in modo circostanziato i fatti, il periodo, i soggetti coinvolti e, ove disponibili, gli elementi di riscontro.

L'OdV protocolla e conserva la documentazione in un archivio riservato, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione e limitazione della conservazione.

L'indirizzo odv@pjproject.it costituisce il recapito dell'OdV per i flussi e le comunicazioni 231 ordinarie.

Esso non sostituisce il canale interno whistleblowing disciplinato dal D.Lgs. n. 24/2023.

6.4 Segnalazioni “whistleblowing”

Con il termine “whistleblowing” ci si riferisce all'istituto delle segnalazioni, divulgazioni ovvero denunce di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Pubblica Amministrazione o dell'ente privato, di cui si venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di qualsiasi notizia relativa a possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello che potrebbero ingenerare responsabilità di P.J. Project S.r.l. . Tutti i dipendenti, i membri degli organi sociali, nonché i collaboratori e i soggetti esterni, a cui è stata richiesta l'adesione al Modello dovranno segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto 231 di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

Al riguardo si richiama il comma 2-bis dell'articolo 6 del Decreto che sancisce “*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*”.

In particolare, il Decreto attuativo della richiamata Direttiva (UE) 2019/1937 è individuato nel Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che disciplina in modo organico ed uniforme nel nostro ordinamento i canali di segnalazione e le tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato avuto riguardo alla gestione e potenziamento dei meccanismi del sistema di controllo interno degli enti (pubblici e privati) con l'obiettivo di rinforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alle condotte illecite.

Ai sensi della citata normativa, sono legittimate ad effettuare una segnalazione le persone (c.d. segnalante o whistleblower) che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici ivi compresi i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico,
- dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Le segnalazioni possono essere effettuate, oltre che nel corso del rapporto giuridico, anche quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima di tale scioglimento (es. pensionati).

Rientrano nel novero delle possibili segnalazioni tutti i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o delle società ed in particolare le concotte che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché violazioni del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (es: appalti pubblici; salute pubblica; protezione dei consumatori);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (es. frodi e attività illegali);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (es. frodi del bilancio dell'UE e attività corruttive);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nelle precedenti lettere d), e) e f).

Possono essere segnalate le attività illecite sopra descritte anche se non ancora compiute ma che il whistleblower (segnalante) ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

In tale contesto, quindi, in conformità alla vigente normativa, P.J. Project S.r.l. ha individuato l'Organismo di Vigilanza monocratico quale soggetto incaricato della ricezione e della gestione delle segnalazioni whistleblowing. Le segnalazioni scritte sono trasmesse mediante il canale cartaceo riservato, secondo il sistema delle tre buste disciplinato dalla procedura aziendale dedicata. La segnalazione può inoltre essere effettuata oralmente mediante incontro diretto con il Gestore, su richiesta della persona segnalante. L'indirizzo odv@pjproject.it è destinato ai flussi informativi e alle comunicazioni ordinarie verso l'OdV e può essere utilizzato esclusivamente per richiedere l'incontro diretto, senza riportare il contenuto della segnalazione o dati idonei a identificare le persone coinvolte.

Si osservi che la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno. Infatti, solo al ricorrere di una o più condizioni previste dal citato Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, è possibile effettuare una segnalazione all'ANAC ed in particolare se:

- nel contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata;
- la segnalazione non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Parimenti, per quanto riguarda la divulgazione pubblica, il segnalante beneficia della protezione e delle tutele previste dal citato Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni interne;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

Le disposizioni normative in materia di protezione e tutela in occasione delle segnalazioni ampliano il novero dei soggetti interessati che include, oltre il whistleblower anche:

- il facilitatore (inteso come persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);

- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

Il citato Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 stabilisce specifiche norme volte a garantire la tutela della riservatezza e la tutela dei dati personali contenuti nelle segnalazioni e, infatti, è sancito il divieto di rivelare l'identità del segnalante, senza il suo consenso espresso, divieto da intendersi esteso anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. Tali garanzie di riservatezza sono altresì assicurate alle persone coinvolte o menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione del procedimento.

In tale contesto, si osservi che la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Inoltre, a tutela del whistleblower viene disciplinato il divieto per il datore di lavoro di adottare ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata, con una nozione ampia del termine ritorsione, da intendersi come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, (...) che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre il tempo necessario per le relative istruttorie e, ove opportuno, per l'adozione di azioni di miglioramento ai presidi di prevenzione e di contrasto alle condotte illecite. In ogni caso, la documentazione relativa alla segnalazione è conservata per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura, in conformità all'art. 14 del D.Lgs. 24/2023.

Infine, a supporto dei whistleblower, l'ANAC provvede all'istituzione di un registro a cui si possono iscrivere gli enti del Terzo settore che, previa stipula di una convenzione, potranno fornire ai segnalanti informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito in modo da guidarli nelle procedure; inoltre, l'attività può riguardare le informazioni sui diritti delle persone coinvolte e le condizioni per l'accesso al patrocinio dello Stato.

La verifica della attendibilità delle segnalazioni è effettuata dall'Organismo di Vigilanza che deve:

- individuare le leggi vigenti in riferimento alle quali il supposto illecito o violazione possono essere stati commessi. Per tale attività la persona incaricata può avvalersi della consulenza di un legale;
- valutare se, nel supposto illecito o violazione, può essere compromessa la sicurezza del personale;
- considerare il rischio di diffamazione nel rilasciare dichiarazioni;

- garantire la tutela delle persone che hanno fatto la segnalazione, delle persone verso cui la segnalazione è indirizzata, delle eventuali altre persone coinvolte;
- trattare tutte le informazioni derivanti dall'indagine in modo riservato e confidenziale, garantendo il segreto fino al termine dell'indagine e all'accertamento dei fatti;
- individuare e valutare le potenziali responsabilità penali, civili e amministrative derivanti dall'eventuale illecito o violazione;
- individuare i danni reputazionali o le potenziali perdite finanziarie conseguenti all'illecito o alla violazione presunti;
- individuare gli obblighi giuridici o i benefici da segnalare alle autorità competenti.

I risultati dell'indagine devono essere riferiti all'Organo Amministrativo, se opportuno. Essi devono essere espressi in forma scritta. Le decisioni conseguenti la valutazione di una segnalazione o la conclusione di un'indagine possono essere:

- la non sussistenza dell'illecito o della violazione con nessuna conseguenza o con azioni mirate a meglio informare e formare il personale sulle questioni relative alla corruzione;
- la sussistenza dell'illecito o della violazione con conseguente attuazione delle azioni appropriate.

Le conclusioni che dovessero accertare la sussistenza dell'illecito o della violazione devono essere comprovate da documentazione volta a dimostrare la conclusione raggiunta.

Pertanto, la Società:

- adotta un Regolamento interno nel quale, oltre che prevedere le forme di tutela per i segnalanti, definisce le modalità operative per la ricezione, la valutazione e la gestione dei seguiti delle segnalazioni;
- vieta qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- provvede, in caso di riscontrata violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché di accertati reati di diffamazione e calunnia da parte del segnalante, ad identificare ed applicare la sanzione ritenuta più adeguata alla circostanza, in conformità al Sistema Disciplinare stabilito nel presente Modello.
- garantisce adeguata protezione da segnalazioni in "mala fede", intendendosi come tali quelle prive di fondamento, fatte al solo scopo di danneggiare, diffamare o comunque arrecare pregiudizio al soggetto segnalato. Laddove venga accertata la "mala fede" di una segnalazione, ne sarà data immediata comunicazione all'Organo Amministrativo di P.J. Project S.r.l. per i provvedimenti conseguenti.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire chi ha effettuato la segnalazione contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì, per quanto possibile, la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

7. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO

Tra i protocolli organizzativi indispensabili a garantire un efficiente sistema di controllo dell'attività dell'Ente e dei suoi dipendenti assume rilevanza centrale un Codice Etico che individui e indichi i principi etici di riferimento e le specifiche norme di comportamento cui la Società intende conformarsi nello svolgimento della sua attività. I principi e le norme ivi individuate sono vincolanti per tutti i soggetti che direttamente o indirettamente operano per conto di P.J. Project S.r.l.

Benché sia stato predisposto per finalità diverse rispetto a quelle del Modello, il Codice Etico di P.J. Project S.r.l. ne costituisce parte integrante e sostanziale in quanto le disposizioni contenute nel Modello presuppongono il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico.

In particolare, l'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale degli obblighi assunti nei confronti di P.J. Project S.r.l. da parte di tutti i soggetti che con essa si relazionano, a qualunque titolo.

La violazione delle norme del Codice Etico potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni, sulla scorta di quanto disposto nell'ambito del Sistema Disciplinare adottato.

8. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

8.1 Informativa interna al personale

Ai fini di una efficace adozione e implementazione del Modello, è obiettivo di P.J. Project S.r.l. garantire una corretta conoscenza e divulgazione del Modello stesso e delle sue componenti - e dei relativi aggiornamenti - tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Il sistema di informazione e formazione riguarda tutte le risorse umane (quelle già presenti in P.J. Project S.r.l. e quelle che saranno assunte) ed è supervisionato attraverso le attività dell'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la Società.

L'attività di formazione - a cura della Società, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza - è finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio della funzione aziendale/processo in cui operano, del possesso o meno di funzioni di rappresentanza.

In particolare, attraverso gli strumenti e i supporti di comunicazione interna normalmente impiegati in P.J. Project S.r.l., tutti i destinatari sono informati dell'esistenza e del contenuto del Modello.

La Società, inoltre, assicura, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza, la gestione di iniziative di formazione (secondo specifiche modalità che riflettano le responsabilità e le qualifiche dei destinatari) sul Modello (e sulle relative iniziative di aggiornamento e integrazione).

In particolare:

- il Modello (Parte Generale) ed Codice Etico sono pubblicati sul sito internet di P.J. Project S.r.l.
- il Modello (Parte Generale) ed il Codice Etico sono consegnati a tutti i dipendenti neoassunti e ai consulenti o collaboratori di P.J. Project S.r.l.

La formazione è obbligatoria, periodica e tracciata. Il piano formativo individua destinatari, contenuti, docenti, modalità, frequenza e criteri di verifica dell'apprendimento; sono conservati programmi, materiali, presenze ed esiti dei test. È prevista formazione iniziale per i neoassunti e formazione tempestiva in caso di modifiche normative, organizzative o del Modello. L'ingiustificata mancata partecipazione costituisce violazione disciplinare.

8.2 Informativa esterna a collaboratori e fornitori

P.J. Project S.r.l. promuove la conoscenza e l'osservanza delle linee di condotta del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo ed i fornitori della Società.

L'informativa avviene, per tali soggetti, tramite la comunicazione dell'esistenza della parte Generale del Modello e del Codice Etico, con obbligo alla consultazione sul sito internet della Società.

Per quel che riguarda il Codice Etico, è responsabilità della Società ottenere l'adesione al medesimo da parte degli stessi, ovvero la conferma dell'adozione di un proprio Codice Etico (che presenti principi analoghi a quello di P.J. Project S.r.l.).

Eventuali eccezioni devono essere motivate e portate all'attenzione dell'O.d.V.

P.J. Project S.r.l., inoltre, provvede ad inserire nei contratti con le controparti sopra menzionate apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di comportamenti non in linea con i principi etici della Società, opportune sanzioni sino alla risoluzione degli obblighi contrattuali. Anche in questo caso eventuali eccezioni devono essere motivate e portate all'attenzione dell'O.d.V.

9. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Al fine di sottolinearne l'importanza, si ribadisce che il costante aggiornamento del Modello costituisce un requisito essenziale per valutarne l'adeguatezza rispetto alle sue finalità preventive. Come già illustrato, tale delicato compito è affidato in primo luogo all'Organismo di Vigilanza, responsabile della verifica dell'adeguatezza del Modello.

In particolare, oltre all'attività di controllo che il predetto Organismo svolge continuamente sull'effettività ed efficacia del Modello, periodicamente sono effettuate specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati anche in relazione all'evoluzione delle attività svolte da P.J. Project S.r.l..

Gli esiti delle attività di verifica in relazione all'adeguatezza del Modello sono contenuti nei verbali periodici di verifica e nel reporting annuale; in particolare, in caso di risultati negativi, l'Organismo di Vigilanza esporrà, negli indirizzi del programma relativo all'anno successivo, le iniziative migliorative da adottare.

Resta fermo l'obbligo per l'Organismo di Vigilanza di segnalare senza indugio le circostanze nelle quali vengano rilevate violazioni del Modello, ovvero emergano gravi criticità del Modello stesso.

Le verifiche comprendono controlli documentali e a campione, interviste, analisi dei flussi, verifica dell'effettiva applicazione dei protocolli e follow-up delle azioni correttive, con indicazione di responsabili e scadenze. Il piano di vigilanza è impostato secondo criteri di priorità basati sul rischio e può essere modificato in presenza di eventi o anomalie significative.

10. IL SISTEMA DISCIPLINARE

10.1 Finalità del sistema disciplinare

Seguendo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001 (artt. 6 e 7) con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, per le finalità del presente Modello, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16 del Decreto Ministeriale 13/2/ 2014 (G.U. n. 45 del 24/2/2014), è necessario definire e porre in essere *«un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel “Modello»*.

Il sistema disciplinare è un aspetto fondamentale del presente Modello, il quale prevede l'esistenza di adeguate sanzioni per la violazione delle regole e dei presidi ivi definiti al fine della prevenzione dei reati.

Infatti, la previsione di sanzioni, debitamente comminate alla violazione e dotate di *«meccanismi di deterrenza»*, applicabili in caso di mancato rispetto delle misure contenute nel Modello, ha lo scopo di contribuire da un lato all'efficacia del Modello stesso, e dall'altro, all'effettività dell'azione di controllo effettuata dall'Organismo di Vigilanza.

Le violazioni incrinano il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà e integrità instaurato tra P.J. Project S.r.l. e i propri collaboratori (dipendenti) ed anche tra la Società e i propri consulenti e fornitori (parti terze in generale); di conseguenza, saranno poste in essere opportune azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati.

Il sistema disciplinare definito per i fini del presente Modello è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori (dipendenti) ed anche dai consulenti e fornitori (parti terze in generale).

È utile sottolineare che l'applicazione delle sanzioni previste è svincolata e del tutto autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito di un eventuale procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria competente. Pertanto, il provvedimento adottato da P.J. Project S.r.l. potrebbe non coincidere con quello espresso in sede penale / giudiziale.

10.2 Illeciti disciplinari

P.J. Project S.r.l. ha definito le modalità per individuare e sanzionare comportamenti che costituiscono o che possono favorire:

- violazione/elusione del sistema di controllo;
- mancato rispetto delle procedure e prescrizioni previste dal Modello;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione vigente;
- commissione, anche tentata, di reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- violazione degli obblighi di riservatezza o delle misure di tutela del segnalante; compimento di atti ritorsivi; ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione; mancata istituzione o gestione non conforme dei canali; omessa verifica e analisi delle segnalazioni; effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni rivelatesi infondate, nei limiti e alle condizioni previsti dal D.Lgs. n. 24/2023.

10.3 Destinatari delle misure disciplinari

Sono destinatari del presente sistema sanzionatorio tutti coloro che, nell'ambito dei diversi ruoli di responsabilità individuati, operano per conto di P.J. Project S.r.l., e precisamente:

- dipendenti (preposti e lavoratori);

- agenti (ove in futuro venissero contrattualizzati);
- management aziendale (Datore di Lavoro – Amministratori – Dirigenti);
- consulenti e fornitori (parti terze in generale).

10.4 Criteri di assegnazione delle sanzioni

P.J. Project S.r.l. ha definito idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare i propri collaboratori (dipendenti, agenti) ed anche consulenti e fornitori (parti terze in generale) aventi rapporti contrattuali con la Società stessa, prevedendo, nei singoli contratti, specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto.

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare, sono variabili in relazione alla gravità delle mancanze e in base ai seguenti criteri generali:

- condotta del soggetto (destinatario della misura disciplinare);
- dolo (intenzionalità del comportamento) o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento);
- livello di responsabilità / posizione gerarchica, funzionale e/o tecnica;
- ruolo e compiti assegnati al dipendente / agente;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti: in particolare in caso di sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- eventuale ipotesi di condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso al nel determinare l'illecito;
- condotta complessiva del soggetto (ad esempio: eventuali precedenti), oppure l'esistenza di circostanze attenuanti (come pure anche aggravanti), tenendo in debito conto la professionalità e il suo passato lavorativo;
- rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- tipo di conseguenze (ad esempio: danno economico e/o d'immagine aziendale, danno di tipo fisico e di salute delle persone, danno ambientale, ecc.).

Nel definire il tipo e l'entità delle sanzioni P.J. Project S.r.l. ha tenuto conto delle disposizioni previste dal contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL Tessile) e dallo Statuto dei Lavoratori di cui alla legge n. 300/1970 e s.m.i.

10.5 Fase istruttoria e applicazione delle sanzioni

L'Organismo di Vigilanza, una volta acquisita la notizia di una violazione o di una presunta violazione del Codice Etico o del Modello dall'Organo amministrativo ovvero da altra diversa fonte o segnalante, avvia la fase di istruttoria.

Nel compiere gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e la rilevanza della notizia, l'OdV avrà facoltà di accedere a documenti, intervistare le persone coinvolte e interfacciarsi attivamente con i responsabili dell'area di riferimento al fine di acquisire informazioni e dati.

In tale fase, l'Organismo di Vigilanza deve improntare il proprio comportamento agli obblighi di riservatezza, cercando di limitare al massimo ogni impatto sul lavoro delle persone che intende intervistare, nonché la reputazione del soggetto nei cui confronti si procede. Al termine della fase investigativa, l'Organismo di Vigilanza redige un report riassuntivo degli eventi, dei documenti analizzati e delle eventuali persone intervistate, esprimendo il proprio giudizio in merito alla fondatezza della notizia di violazione e informa:

- se la violazione riguarda un dipendente della Società, l'Organo Amministrativo in qualità di Datore di lavoro e di titolare del potere disciplinare;
- se la violazione riguarda un collaboratore o soggetti esterni che operano su mandato della Società, l'Organo Amministrativo e il responsabile dell'area aziendale alla quale il contratto o rapporto si riferiscono.

L'Organismo di Vigilanza assume una funzione consultiva nel corso dell'intero svolgimento del procedimento sanzionatorio, mentre la valutazione disciplinare dei comportamenti sarà effettuata dall'Organo amministrativo.

Tuttavia, tali sanzioni non sostituiscono né presuppongono l'irrogazione di ulteriori, eventuali sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Resta inteso che, qualora la violazione commessa configuri anche un'ipotesi di reato oggetto di contestazione da parte dell'autorità giudiziaria, e P.J. Project S.r.l. non sia in grado con gli strumenti di accertamento a sua disposizione di pervenire a una chiara ricostruzione dei fatti, essa potrà attendere l'esito degli accertamenti giudiziali per adottare un provvedimento disciplinare.

10.6 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle procedure e delle regole comportamentali indicate nel Modello e nel Codice Etico costituiscono violazioni di rilevanza disciplinare anche ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (CCNL Tessile).

Fermo restando il rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), i dipendenti che violino il Modello saranno sottoposti a procedimento disciplinare e, all'esito dello stesso, potranno essere soggetti all'irrogazione delle sanzioni previste, secondo il principio di gradualità e proporzionalità della sanzione in rapporto alla gravità dell'infrazione, tenuto conto dell'intensità dell'elemento intenzionale.

In particolare, il lavoratore potrà incorrere:

- a) nel provvedimento del rimprovero verbale o scritto fino al massimo della multa di importo pari a 3 ore di retribuzione laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel modello configuri lieve irregolarità;
- b) nel provvedimento della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 1 fino ad un massimo di 3 giorni, in caso di recidiva nelle mancanze di cui alla precedente lett. a), o quando le suddette mancanze presentino caratteri di particolare gravità;
- c) nel provvedimento della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, nel caso in cui la violazione di uno o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia dovuta a mancanze di particolare gravità e determini un danno alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dell'immagine, dei beni e/o dell'attività;
- d) nel provvedimento del licenziamento per giusta causa, quando la violazione di una o più prescrizioni del Modello configuri una mancanza avente gravità tale da determinare un danno notevole o una situazione di grave pregiudizio all'immagine, ai beni e/o all'attività della Società;

e) nel provvedimento del licenziamento senza preavviso, quando la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. In tali ipotesi rientra la condanna passata in giudicato per la commissione di uno dei delitti indicati dall'art. 24 all'art. 25 duodevices del D.Lgs. n. 231/2001 e quelli indicati agli artt. 3 e 10 della L. 146 del 2006.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate anche in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- alle mansioni svolte dal lavoratore e/o alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente o dalle persone coinvolte nei fatti.

10.7 Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori, l'OdV ne informerà l'Organo Amministrativo, i quali – a seconda delle rispettive competenze – procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

10.8 Sistema sanzionatorio nei confronti dei collaboratori e fornitori

Il Modello spiega la sua efficacia anche nei confronti dei collaboratori esterni e dei fornitori di beni e servizi. A tale riguardo, si evidenzia che ogni comportamento da essi posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, il recesso di P.J. Project S.r.l., fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

10.9 Procedimento di applicazione delle sanzioni

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e del Codice Etico si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari quanto alla fase:

1. della contestazione della violazione all'interessato;
2. di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione della sanzione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala la possibile rilevanza ex D.Lgs. n. 231/01 dell'episodio.

Più precisamente, in tutti i casi in cui l'OdV riceva una segnalazione ovvero acquisisca elementi idonei a configurare il rischio di una violazione del Modello, lo stesso ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'O.d.V. valuta, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare (o di revisione del rapporto contrattuale), procedendo così come di seguito indicato.

Il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti.

All'esito degli accertamenti e dei controlli di sua competenza, l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo una relazione contenente:

- le generalità del soggetto indagato come responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti dei dipendenti avviene, a cura della Società, tramite la competente funzione aziendale (Datore di Lavoro), nel rispetto delle norme e dei poteri vigenti.

Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari del modello

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali trasmette al Responsabile dell'area che gestisce il rapporto contrattuale all'Organo Amministrativo una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

L'Organo Amministrativo invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

Il relativo provvedimento è comunicato altresì all'OdV che verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

11. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di Controllo Interno è definito come il complesso di procedure o protocolli presidiato dall'Organo Amministrativo, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- conformità alle leggi e ai regolamenti;
- prevenzione dei reati;
- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- affidabilità delle informazioni e del reporting economico / finanziario;
- salvaguardia del patrimonio aziendale.

Il sistema di controllo interno si qualifica con principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi.

P.J. Project S.r.l. adotta una struttura di procedure per disciplinare le diverse attività.

Tali procedure sono conosciute ed applicate dai dipendenti.

Per ogni procedura è stata identificata la figura aziendale responsabile della redazione e delle eventuali integrazioni.

Assieme alle procedure operative, P.J. Project S.r.l. ha adottato un Codice Etico contenente i principi ed i valori a cui deve uniformarsi lo svolgimento delle attività svolte dagli Amministratori, dai dipendenti e dai collaboratori della Società.

I principi contenuti nel Codice Etico sono in linea con gli elementi richiesti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, e sono idonei a prevenire il compimento dei reati ed illeciti indicati nel Decreto.

P.J. Project S.r.l. richiede ed impone ai propri Amministratori e dipendenti il rispetto di tali principi in tutte le aree e funzioni aziendali, come pure richiede alle Parti Terze di conformarsi agli stessi.

Il compito di vigilare sulla corretta e continua applicazione di tali procedure o protocolli viene affidato all'Organismo di Vigilanza, ai dirigenti ed ai responsabili preposti alle singole funzioni aziendali.

Le omesse segnalazioni all'OdV o la mancata o parziale collaborazione con tale Organismo costituisce un illecito disciplinare.

Per garantire l'efficace attuazione del sistema organizzativo P.J. Project S.r.l. si è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, indicazioni dei responsabili delle singole aree, dei loro poteri e responsabilità, descrizioni di procedure autorizzative), adeguatamente diffusi all'interno della Società.

11.1 Ambiente di controllo

Le responsabilità ed i poteri di rappresentanza devono essere definiti e debitamente distribuiti evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.

Nessuna operazione significativa per l'unità operativa può essere originata / attivata senza un'adeguata autorizzazione.

I sistemi operativi devono essere coerenti con le politiche della Società ed il Codice Etico. In particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili statuiti e della «best practice» internazionale;
- in coerenza con le procedure amministrative definite;
- nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti.

11.2 Valutazione dei rischi

Gli obiettivi delle aree devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale delle stesse.

Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio e aggiornamento.

Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.

I processi di innovazione relativi a prodotti / servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi, procedure, organizzazione, processi, sistemi informativi, ecc.

11.3 Attività di controllo

I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (policy, norme operative, procedure interne, ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.

La gestione delle risorse finanziarie deve essere regolata da procedure che assicurino separazione tra richiesta, autorizzazione, esecuzione, registrazione e controllo; adeguati livelli autorizzativi; tracciabilità dei pagamenti; riconciliazioni periodiche; limitazione e rendicontazione dell'uso del contante; verifica dei beneficiari e della coerenza economica delle operazioni; gestione e motivazione delle eccezioni.

Lo scambio di informazioni fra fasi / processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'Azienda.

Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili nelle Unità Operative in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.

Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base di analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.

11.4 Informazioni e comunicazione

Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo / attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management.

I sistemi informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.

11.5 Monitoraggio

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche ed il costante adeguamento.